

La Base imponibile sulla cessioni di autovetture usate

La legge Finanziaria 2008, modificando l'art. 19-bis1, c. 1, lett. c) del Dpr n. 633/1972, prevede che l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di veicoli stradali a motore è ammessa in detrazione nella misura del 40% se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione; inoltre, ha aggiunto il c. 4 all'art. 13, il quale prevede che per le cessioni che hanno ad oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta, ai sensi dell'art. 19-bis1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile è determinata moltiplicando il corrispettivo per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni.

Pertanto, per effetto del nuovo testo normativo, devono intendersi superate le previsioni contenute nell'art. 30, cc. da 4 a 6 della legge n. 388/2000, che consentivano l'applicazione del regime del margine anche alle cessioni dei veicoli usati in relazione al cui acquisto il cedente avesse ricevuto una fattura recante l'esposizione dell'Iva addebitata per rivalsa, calcolata su una base imponibile ridotta al 10% (15% in forza della legge n. 266/2005).

- L'art. 30, cc. 4 e 5 sopra richiamato disponeva che per l'acquisizione dei veicoli l'Iva era ammessa in detrazione nei limiti del 10% (15% dal 1.01.2006); pertanto, l'applicazione del regime del margine previsto dal successivo c. 6 poteva ritenersi conforme alle disposizioni comunitarie proprio in considerazione del fatto che la percentuale di imposta ammessa in detrazione era di ammontare molto ridotto. In tale contesto normativo, infatti, poteva ritenersi sostanzialmente rispettata la condizione che presiede all'applicazione del regime del margine, per cui, in un certo stadio della commercializzazione del bene, l'imposta non è stata detratta neppure in parte.
- Chiarito ciò, ai fini della determinazione della base imponibile, l'art. 13, c. 4 del Dpr n. 633/1972, nella sua formulazione attuale, prevede che per le cessioni che hanno ad oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell'art. 19-bis1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile è determinata moltiplicando il corrispettivo per la percentuale di detraibilità.
- Tale criterio di determinazione della base imponibile si applica in relazione a tutte le rivendite poste in essere da soggetti che abbiano esercitato la detrazione nella misura del 40% dell'imposta addebitata in fattura dal cedente.